



COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
provincia di VICENZA

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 28/11/2000

ART.1
FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, attivato dal Comune di Grisignano di Zocco , è finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi.

- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
- mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona;
- pervenire, rimuovere situazioni di emarginazione ed i rischi che possono comportare l'istituzionalizzazione;
- contribuire a mantenere l'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti al fine di rompere l'isolamento sociale.

ART.2
UTENTI DEL SERVIZIO

Gli utenti del servizio di assistenza domiciliare, (quale servizio sociale), devono avere i requisiti previsti dal regolamento comunale per l'erogazione di provvidenze economiche a soggetti privati, enti ed associazioni.

In particolare il servizio di assistenza domiciliare, è rivolto a:

- a) anziani soli o coppie di anziani parzialmente autosufficienti;
- b) anziani cronici inseriti in un nucleo familiare, in questo caso l'intervento sarà in collaborazione con la famiglia stessa;
- c) inabili handicappati;
- d) nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni di disagio tali da favorire l'emarginazione della persona o del nucleo.

ART.3
PRESTAZIONI EROGATE

Il servizio di assistenza domiciliare può fornire le seguenti prestazioni, concordate caso per caso dal Responsabile del Servizio coadiuvato dall'Assistente Sociale:

1. pulizia e igiene della persona;
2. aiuto domestico;
3. servizi pasti a domicilio;
4. servizio di lavanderia a domicilio o presso una struttura attrezzata;
5. servizio di trasporto ed accompagnamento;
6. visite domiciliari di controllo ed interventi per favorire la socializzazione;
7. disbrigo pratiche e piccole commissioni;
8. prestazioni igienico sanitarie di semplice attuazione, con l'esclusione degli interventi a carattere tipicamente infermieristico;
9. ogni altra prestazione idonea a mantenere l'utente nel suo ambiente.

ART.4
MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio sarà svolto dagli incaricati nell'arco della settimana, prevalentemente nelle ore diurne. In caso sia opportuno un diverso orario di servizio, quest'ultimo sarà concordato tra operatore ed utente ed approvato dal Responsabile del Servizio. Per lo svolgimento del servizio il comune può avvalersi sia di personale proprio sia di personale convenzionato con una Cooperativa di Solidarietà Sociale. Per lo svolgimento del servizio, inoltre, si potrà considerare la presenza del volontariato operante in loco, con il quale si cercherà un livello di collaborazione tale da favorire una integrazione nelle prestazioni ed evitare interventi scoordinati e ripetitivi.

ART.5
CRITERI PER L'AMMISSIONE

Per l'ammissione al servizio di assistenza domiciliare è necessario che:

- a) il richiedente sia residente nel Comune di Grisignano di Zocco;
- b) venga presentata una regolare domanda da parte degli interessati, su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del comune di Grisignano di Zocco, fornendo tutte le necessarie informazioni di carattere personale, familiare, sociale ed economico;
- c) venga effettuato un accertamento da parte dell'Assistente Sociale, mediante il quale si accerterà l'effettiva necessità dell'intervento richiesto. L'ammissione e la misura delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare sono stabilite dal Responsabile del Servizio, tenendo conto:
 - della richiesta dell'utente;
 - della proposta formulata dall'Assistente Sociale;
 - della disponibilità operativa del servizio;
 - della disponibilità finanziaria e di bilancio.

L'ammissione al servizio può essere revocata con preavviso qualora si riduca la disponibilità operativa del servizio, oppure sopraggiungano richieste di persone meno abbienti o di casi più gravi non altrimenti risolvibili.

ART.6
PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO E MODALITA'

Il tasso di copertura del servizio di assistenza domiciliare, a carico dell'utente, verrà determinato in connessione con l'approvazione del bilancio di previsione annuale.

Per eventuali esenzioni, agevolazioni, in relazione a quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia al regolamento comunale per l'erogazione di provvidenze economiche a soggetti privati, enti ed associazioni.

Qualora manchino i tenuti agli alimenti, o sia documentata la loro impossibilità ad adempiere all'obbligo, il Comune erogherà il servizio riservandosi la facoltà di rivalsa sui richiedenti.

Il calcolo degli oneri e le pratiche inerenti alla riscossione verranno effettuati dagli uffici comunali.

E' prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni sopraelencate in presenza di casi particolari per i quali la situazione di emarginazione, di difficoltà di autogestione, l'esistenza di problematiche socio assistenziali complesse, rende necessario il servizio gratuito e agevolato. Tali casi dovranno essere documentati dall' Assistente Sociale e da altri operatori qualora vi siano programmi di intervento concordati con altri servizi socio-sanitari e, rispetto ad essi, il Responsabile del Servizio determinerà l'eventuale esonero totale o parziale.

All'inizio di ogni anno la Giunta Comunale fisserà il costo del servizio di assistenza domiciliare, in base al contratto stipulato per la fornitura del servizio.

ART.7
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo Regionale di controllo.